

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ASSISTENZIALI ALLE PERSONE IN
CONDIZIONI DISAGIATE**

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE

1-OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione, la concessione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale, che il Comune di Galliera Veneta intende adottare nell'esercizio della sua autonomia, al fine di concorrere a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie che si trovino in situazione di acclarata indigenza o di comprovato bisogno, anche straordinario o temporaneo.

L'intervento deve collocarsi all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno e vi si deve ricorrere solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale, come previsto dalla L.R. n. 55/82, dalla L.R. 8/86 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Comune, direttamente o per il tramite delle associazioni di carattere sociale operanti nel territorio comunale, eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

2-FINALITA'

Obiettivo dell'assistenza economica è di consentire ai cittadini di far fronte ai bisogni fondamentali della vita, favorendo la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Gli interventi predisposti intendono essere di stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali. I contributi economici sono rivolti:

- al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di particolari avvenimenti;
 - a consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psicofisiche e di handicap;
 - a favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale;
- a superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione con servizi e interventi che consentano la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni.

3-RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E CON ALTRI ENTI NO PROFIT

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali.

2. I gruppi o associazioni di volontariato, preferibilmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

4-DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Galliera Veneta, che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia convivente costituita dai coniugi, dai figli e dalle altre persone legate da vincolo parentale con essi conviventi.

L'intervento economico non può essere attuato nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune, oppure a chi, senza giustificato motivo, abbia rinunciato ad opportunità di lavoro.

5-REQUISITI DI ACCESSO

I cittadini richiedenti, di cui al precedente articolo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

5.1) residenza del richiedente nel Comune di Galliera Veneta alla data della domanda e da almeno 10 anni anche non continuativi;

5.2) ISEE c.a. non superiore a 11.000,00 euro;

5.3) tenore di vita compatibile con la situazione di indigenza o difficoltà economica per la quale si chiede l'aiuto economico;

5.4) per gli stranieri, essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno validi e con scadenza non inferiore a dodici mesi.

6 -TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI

La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata e soggetta ad un progetto assistenziale, elaborato dall'assistente sociale unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

- Contributi economici ordinari;
- Contributi economici straordinari;
- Agevolazioni fiscali o tributarie;
- Prestito sociale;
- Contributi al pagamento rette di ricovero.

7 - CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

I contributi economici vengono concessi per periodi di tempo da determinare secondo le singole esigenze, in favore di persone che si trovino in uno stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità al lavoro, e per altre cause indipendenti dal richiedente/beneficiario.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

L'erogazione del contributo avverrà, come regola generale, mediante buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture e negozi convenzionati.

Il contributo economico continuativo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

Il contributo economico continuativo viene calcolato moltiplicando il punteggio totale ottenuto dal richiedente, secondo la tabella indicata al punto seguente, per il coefficiente **1,00**.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di concessione del contributo, qualora permanga ulteriormente lo stato di disagio, dovrà essere presentata una nuova istanza.

Nell'arco di tempo di due anni, lo stesso beneficiario non potrà godere di contributi economici ordinari che superino la durata massima, complessivamente, di mesi dodici.

La Giunta comunale ha il potere di derogare al limite contributivo temporale previsto dal capoverso precedente, a fronte di eccezionali situazioni di particolare indigenza.

L'erogazione del contributo beneficiato potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

8 -GRADUATORIA

Nell'esame delle richieste pervenute e ritenute accoglibili, sarà stilata un graduatoria derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascuno dei seguenti parametri.

8.1) ISEE contributo assistenziale: è un indicatore che prende come base per il calcolo l'ISEE ma che tiene conto di parametri in parte modificati. Nello specifico, il nucleo familiare va inteso ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e, tra le entrate reddituali, vanno considerate le somme percepite mensilmente a titolo di concorso nel mantenimento proprio o dei figli ed ogni altra indennità o sussidio percepiti:

ISEE c.a.	PUNTEGGIO
Fino a € 3.500,00	+120
Da € 3.501,00 ad € 5.000,00	+100
Da € 5.001,00 ad € 7.000,00	+80
Da € 7.001,00 ad € 9.000,00	+60
Da € 9.001,00 ad € 11.000,00	+40

8.2) SITUAZIONE ECONOMICA dei tre mesi precedenti la domanda: definita dalla somma dei redditi mensili o altre risorse economiche riferite al nucleo familiare. Ai redditi netti percepiti nei tre mesi antecedenti la domanda di contributo, vanno aggiunte le seguenti somme:

- assegno percepito per il mantenimento proprio o dei figli;
- benefici, sussidi, contributi, agevolazioni, esenzioni goduti oppure assegnati ma in attesa di erogazione, secondo la normativa nazionale o regionale vigente;

e detratte le seguenti spese:

- canone di locazione, spese condominiali e alle utenze domestiche; la quota da detrarre per il canone non potrà essere superiore al valore del minimo vitale mensile per una persona secondo tabelle INPS;
- rateo di mutui fondiari sulla casa di abitazione o di altri mutui per l'acquisto di beni essenziali, contratti quando e nella misura in cui le condizioni economiche ne permettevano il pagamento e che, a seguito dei cambiamenti della situazione familiare (morte di uno dei produttori di reddito, licenziamento di uno o più dei componenti per motivi non dipendenti dalla volontà di essi) contribuiscono a determinare lo stato di indigenza; la quota da detrarre non potrà essere superiore al valore del minimo vitale mensile per una persona;
- Spese sanitarie ed assistenziali per i componenti della famiglia, non coperte dal SSN, essenziali per la cura di gravi malattie o patologie;
- Spese per la frequenza di asili nido o scuola materna, quando la frequenza sia indispensabile per permettere al genitore/genitori di lavorare;

SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTEGGIO
Fino ad € 200,00	+60
Da € 201,00 ad € 400,00	+40
Da € 401,00 ad € 600,00	+20
Oltre € 600,00	+0

COMPONENTI FAMILIARE	NUCLEO	PUNTEGGIO
1		0
2		+10
3		+20
4		+30
OGNI PERSONA IN PIU'		+10

8.3) PRESENZA di figli in età inferiore o uguale ai tre anni, o di inabili, o di anziani ultra sessantacinquenni, che rappresentano motivo di maggior riguardo da parte del Comune:

PERSONE	PUNTEGGIO
1	+10
2	+30
3	+50
4	+70
OGNI PERSONA IN PIU'	+10

9 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I contributi economici straordinari mirano al superamento di temporanee difficoltà, da parte del singolo o del nucleo familiare, a seguito di impreviste ed improrogabili necessità e comportano per il Comune l'assunzione di spese straordinarie.

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.

Detto intervento ha carattere residuale e di sussidiarietà rispetto ad altre forme di sostegno e può, pertanto, applicarsi anche in deroga ai requisiti di accesso di cui al punto 5.1 e di cui al punto 5.2 (ISEE c.a. non superiore ad euro 11.000,00).

Il contributo verrà erogato "*una tantum*", per un importo che sarà ritenuto congruo, di regola e ove possibile con diretta assunzione della spesa da parte del Comune, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune.

Il contributo in parola è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

10 - AGEVOLAZIONI FISCALI O TARIFFARIE

Nelle situazioni di disagio socio-economico, il Comune potrà esentare o ridurre l'importo di rette o tariffe per determinati servizi, convenzionati o comunali, nonché eventuali agevolazioni fiscali relative agli ambiti di competenza dell'amministrazione Comunale.

Per questo tipo di interventi, si rinvia agli altri regolamenti eventualmente adottati dal Comune.

11 - CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

L'intervento è concesso a favore di singoli o nuclei famigliari in condizione di temporanea difficoltà, allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale.

L'intervento si configura come anticipazione di somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario e creditore di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali non ancora erogate.

Può essere erogato un importo entro il credito vantato dal richiedente.

Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

La restituzione avverrà secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale.

12 - CONTRIBUTI AL PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO

Il contributo al pagamento di rette di ricovero viene assegnato dal Comune per persone anziane non autosufficienti inserite in strutture sanitarie o residenziali nel caso in cui la persona interessata, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di sostenere interamente la retta di inserimento delle strutture.

Il presente intervento avviene conformemente alle leggi nazionali e regionali vigenti, anche in disapplicazione dei requisiti di accesso indicati al punto 5 del presente Regolamento, qualora contrari.

L'inserimento in struttura dev'essere autorizzato dall'organo competente, che abbia valutato che la persona non possa trarre beneficio da altre tipologie di servizi.

La persona è tenuta a corrispondere la retta di inserimento nella struttura residenziale con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali, depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...);
- il patrimonio immobiliare, mediante alienazione al Comune o costituzione di vincoli in favore dello stesso per un importo pari alla retta da pagare e fino alla concorrenza del valore dell'immobile stesso.

La verifica della situazione economica e patrimoniale sarà effettuata con cadenza annuale.

Il contributo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

Il Comune si farà carico dell'importo pari alla differenza tra l'importo massimo di retta riconosciuto dall'amministrazione comunale agli istituti che ospitano persone anziane e la somma tra il reddito del ricoverato, al netto della quota garantita per le spese personali, l'eventuale assegno d'accompagnamento percepito e le somme dovute dagli obbligati ai sensi degli artt. 437 e 433 c.c.

13 – RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI

L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Costituiscono causa di revoca immediata delle erogazioni assistenziali concesse:

- la commissione di uno degli atti descritti al capoverso che precede;
- il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- la scoperta di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa;
- la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale, di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento;
- il rifiuto di un impiego di lavoro o il non rispetto del contratto di lavoro procurato dall'Amministrazione Comunale.

14 – ISTRUTTORIA E DELIBERA DI CONCESSIONE

L'amministrazione Comunale, con propria delibera di Giunta, determina annualmente la ripartizione delle risorse economiche da destinare alle esigenze sociali previste dal presente Regolamento.

Per accedere alle prestazioni assistenziali del presente regolamento, i soggetti devono presentare la relativa domanda, redatta su apposito modulo, e corredata da tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione di indigenza o di bisogno. In particolare, sono richiesti:

- dichiarazione ISEE. c.a. del nucleo familiare;
- ricevute di affitto/ mutuo prima casa;
- ricevute di bollette utenze domestiche;
- ultime tre buste paga di ogni familiare occupato;
- ultimi tre estratti conto bancario e/o postale;
- fotocopia libretto di circolazione veicoli posseduti;
- se disoccupato, iscrizione al centro per l'impiego;
- se straniero, permesso o carta di soggiorno;
- certificazione di inabilità;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- ogni ulteriore documentazione o certificazione che si dovesse ritenere utile all'espletamento della pratica.

Le domande potranno essere presentate in ogni momento, ma saranno esaminate con cadenza bimestrale, seguendo l'anno solare ed in ordine di presentazione, fatta salva l'eccezionale urgenza di determinate situazioni.

L'assistente sociale, recepita la documentazione, effettua il colloquio con il richiedente e la visita domiciliare, stilerà idonea relazione sullo stato di bisogno. La relazione, corredata dalla domanda e dalla documentazione, sarà sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Affari Sociali.

La concessione delle provvidenze assistenziali, sentito il parere della Commissione Consiliare Affari Sociali, verrà disposta con provvedimento della Giunta Comunale.

Le richieste ammesse che non troveranno copertura finanziaria nel bimestre relativo, saranno riproposte, con priorità, in quello successivo. Le eventuali risorse finanziarie residue del bimestre saranno riportate per il loro impiego in quello immediatamente susseguente.

15 - VERIFICHE E CONTROLLI

I beneficiari degli interventi disciplinati nel regolamento sono tenuti a comunicare, entro il termine massimo di 30 giorni, tutte le variazioni alle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento saranno soggette a verifiche specifiche, come previsto dal D.P.R. 445/00.

16 - AZIONI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi dell' art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Galliera Veneta - Ufficio Servizi Sociali al fine di istruire le istanze prodotte; saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un'eventuale determinazione del corrispettivo e/o contributo.

L' acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal contributo o beneficio richiesto.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive integrazioni.

L' interessato gode dei diritti di cui all' art. 13 della citata legge , tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali motivi possono essere fatti valere nei confronti del Comune, titolare del trattamento dei dati.

Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e sue successive modifiche.

18 - ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici assistenziali in favore di persone disagiate.

19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Copia di esso sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell' art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.